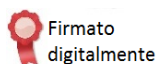


Pubblicato il 09/10/2026



N. 05622 /2026 REG.PROV.CAU.
N. **09328/2026** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9328 del 2026, proposto dalla Signora

Maria Giordanella, rappresentata e difesa dagli avvocati *Angela Maria Fasano*, *Stefania Fasano*, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

*Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia
Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa*, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, 12.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA TUTELA CAUTELARE ANCHE EX

ARTICOLO 56 DEL CPA

*.-Del provvedimento di depennamento) n. 0006152 del 28 agosto 2026 reso
dall'USP di Ragusa, con cui è stato così disposto: "esclusione dalle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Ragusa degli aspiranti nell'
elenco di seguito riportato: COGNOME NOME C.D.C. ADEE GIORDANELLA
FASCIA I ADAA MARIA I La pubblicazione del presente provvedimento è*

effettuata mediante il sito istituzionale dell'USR per la Sicilia – Ufficio IX - Ambito Territoriale di Ragusa. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi prescritti dalla normativa vigente.”.-

-Del Decreto con cui si è disposta l'approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, contenenti l'individuazione per l'a. s. 2026/27 dei docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Ragusa, destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate, nonché la sede loro assegnata e la tipologia di contratto. Della Provincia di Ragusa, ove risulta collocata la ricorrente per cdc ADEE e ADAA, (All. 3 bis).- Dei Bollettini di nomina per le CDC ADAA e ADEE in cui non risulta inserita la ricorrente (All. 3 ter e 3 quater)

.Dell'O.M. (All.9) n. 27 del 16.2.2026 dal titolo: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” relativamente all'art.7 comma 12 nella parte in cui prevede l'esclusione in caso di mancata allegazione della documentazione afferente i titoli esteri”, “

- Di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l'odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM);

Vista l'istanza cautelare della ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2026 il dott. *Roberto Maria Giordano*.

Ritenuto che

-1) con decreto presidenziale n.5042 del 10/9/ 2026, questo TAR ha accolto l'istanza cautelare monocratica della ricorrente; 2) l'interessata ha notificato il proprio gravame al solo MIM;

Considerato che

1)il Collegio ravvisa i presupposti ex art. 55 cpa per accogliere - allo stato degli atti – l'istanza cautelare della ricorrente. Pertanto, *conferma il decreto monocratico n. 5042/2026*, condividendone la relativa motivazione: *"risulta comprovato il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dal provvedimento impugnato "* Conseguentemente, sospende l'impugnata esclusione e – per l'effetto – ammette con riserva l'interessata alla pertinente *Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) di prima fascia per CDC ADEE e ADAA*, pur riscontrando giusti motivi per *compensare le spese di fase*.

2) debba disporsi l'*integrazione del contraddittorio* e la ricorrente debba notificare il gravame, con copia del presente provvedimento, *a tutti i controinteressati in senso formale*, agevolmente identificabili dalla *pertinente GPS*;

- si possa *disporre d'ufficio la notifica per pubblici proclami a mezzo del sito web del MIM – USR Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Ragusa*, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *"una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva"* - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere *"sommamente difficile"* (Consiglio di Stato - Sez. IV, n. 4948/2018);

-la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul *sito istituzionale del MIM – USR Sicilia – Ambito territoriale per la Provincia di Ragusa*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso *sul sito web istituzionale* dovrà contenere le seguenti indicazioni:

A) - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

B) - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

C) - *il testo integrale del ricorso*;

D) l'indicazione che i controinteressati sono tutti collocati nella pertinente *GPS* con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi, considerato che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli *artt. 41, comma 4 e 49 cpa* quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale della *ricorrente* anche in presenza di una somma difficoltà di evocare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio;

E) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata disposta la notifica per pubblici proclami.

Il MIM – USR Sicilia – Ambito territoriale di Ragusa ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o mediante *PEC*, di copia del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - *il testo integrale del ricorso*, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dall'elenco, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della quale dovranno essere indicati gli estremi.

L'Amministrazione resistente:

F) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

G) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*atti di notifica*";

H) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della quale dovranno essere indicati gli estremi.

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

I) le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro i successivi 10 (dieci) giorni;

- parte ricorrente dovrà versare al *MIM – USR Sicilia – Ambito territoriale di Ragusa* quanto richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) 1) accoglie l'istanza cautelare della ricorrente e – *per l'effetto* - sospende l'impugnata esclusione e – ammette con riserva l'interessata alla pertinente *Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) di prima fascia per CDC ADEE e ADAA*, compensando le spese di fase.

2) dispone la notifica del ricorso ai controinteressati come sopra individuabili, secondo le modalità e i termini indicati in *motivazione*;

Fissa alla data del 13/4/2027 la successiva *udienza pubblica*.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore

Danilo Carrozzo, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Maria Giordano

IL PRESIDENTE

Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO